

ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente; se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico o alla Commissione stessa.

Dall'esame delle diverse richieste di intervento si è registrato un atteggiamento ancora maldisposto da parte delle amministrazioni coinvolte (in primis i piccoli Comuni) nei confronti dell'esercizio del diritto di accesso, specie nella forma dell'estrazione di copia, atteggiamento che va sicuramente a scontrarsi con i principi sanciti dall'art. 22 e segg. della L. 241/1990, attinenti al corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Spesso le amministrazioni, nel negare l'ostensione di documenti amministrativi, hanno fatto ricorso impropriamente al diritto alla riservatezza dei terzi, oppure al fatto che l'istanza di accesso, benché motivata e circoscritta, rappresentasse un controllo generalizzato all'attività amministrativa.

Il riferimento all'art. 24 comma 3 della Legge suddetta — secondo il quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni — viene, infatti, spesso usato come pretesto per opporre un rifiuto all'accesso, anche nei casi in cui non è assolutamente ravvisabile tale fattispecie.

Di contro va testimoniato, tuttavia, che in alcuni casi i cittadini e soprattutto le associazioni di categoria che hanno richiesto l'intervento dell'Ufficio, hanno presentato richieste, attraverso le quali si pretendeva l'ostensione di una copiosa documentazione (non sempre indispensabile e collegata alla posizione giuridicamente tutelata), tale da paralizzare interi uffici.

Si pensi ad esempio al caso concreto sottoposto all'attenzione dell'Ufficio in cui l'esponente chiedeva l'estrazione della documentazione relativa ai bilanci di un Comune in riferimento agli anni 2003-2007; circostanza, questa, in grado di creare problemi all'ufficio contabile del piccolo Comune interessato che, benché volenteroso nel dare applicazione ai canoni della trasparenza, era costituito da personale numericamente ridotto e quindi impossibilitato ad evadere la richiesta.

### **1.9.1 L'aggiudicataria di una gara Consip ha diritto all'accesso**

Il Direttore Affari Legali di una Società di telecomunicazioni chiedeva al Difensore civico il riesame del diniego tacito opposto dal Responsabile dei Sistemi Informativi di un Comune, relativamente all'istanza di accesso tesa ad ottenere copia della documentazione riguardante lo stato di telefonia fissa e connettività IP di cui si avvaleva la stessa amministrazione.

La Società esponente precisava di essere risultata aggiudicataria della gara Consip per i servizi soprannominati e della gara Cnipa per il sistema pubblico di connettività.

Secondo la legislazione vigente (art. 26 L. 488/1999), in presenza di una convenzione Consip, l'amministrazione che intenda usufruire dei servizi contemplati da tale convenzione ha l'obbligo di scegliere tra sole due alternative:

- aderire alla convenzione Consip;
- affidare il medesimo servizio tramite una procedura ad evidenza pubblica che faccia comunque riferimento ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento.

E' comunque vietato il ricorso alla trattativa privata ed il rinnovo tacito dei contratti in essere delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi per i quali sia intervenuta una convenzione Consip.

Poiché la Società esponente rilevava la mancata

adesione dell'amministrazione comunale interpellata alla convenzione, inviava una richiesta di accesso agli atti tesa ad ottenere copia dei provvedimenti con cui la stessa aveva deliberato di procedere in modo autonomo a singoli acquisti dei servizi convenzionati, nei modi e nei limiti definiti dalla legge.

Non ottenendo alcuna risposta al riguardo, la Società inviava allo scrivente una richiesta di riesame del rifiuto tacito opposto dal Comune.

Il Difensore civico dichiarava illegittimo il rifiuto, in quanto l'esponente, essendo aggiudicatario della gara Consip e Cnipa, aveva un interesse diretto e concreto alla sottoscrizione della convenzione per la fornitura dei medesimi servizi con il Comune, nonché un interesse a conoscere se la stessa amministrazione aveva in ogni modo rispettato il dettato normativo per l'affidamento dei servizi stessi, attraverso l'indizione di una gara pubblica, alla quale la Società avrebbe potuto anche partecipare.

A seguito di tale decisione, l'amministrazione rivedeva la propria posizione e concedeva l'accesso agli atti richiesti.

### **1.9.2 La partecipazione ad un progetto-obiettivo legittima l'accesso agli atti**

Un dipendente di una Società del servizio idrico integrato si rivolgeva al Difensore civico regionale per il riesame del diniego opposto dalla Società medesima, relativamente ad una richiesta di accesso agli atti.

L'istante dichiarava di aver partecipato ad un progetto obiettivo e di aver svolto l'attività di "rilievo topografico", senza, tuttavia, ricevere alcun compenso per l'attività stessa, a differenza di altri dipendenti facenti parte del progetto che, invece, erano stati liquidati.

A tal fine, richiedeva la seguente documentazione:

- documenti amministrativi inerenti l'attribuzione economica dell'incentivo di cui all'art. 18 della L. 109/1994;

- Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società per la distribuzione del predetto incentivo ai dipendenti partecipanti al progetto obiettivo
- copia dei cedolini paga dei dipendenti dell'Area Amministrativa e Tecnica, con particolare riguardo al Presidente della Commissione Aggiudicazione Appalto, al Responsabile del procedimento, al Coprogettista ed al personale che aveva curato l'espropriazione, i rilievi fotografici e l'attività di segreteria.

Nella stessa istanza l'esponente affermava altresì che la documentazione richiesta era necessaria per tutelare la sua posizione, pregiudicata dalla mancata erogazione del compenso di cui all'art. 18 della L. 108/1994 e per verificare che lo stesso compenso non fosse stato liquidato a favore degli altri dipendenti.

Al riguardo, si rilevava che l'interessato, avendo partecipato al progetto in parola e avendo, quindi, maturato il diritto a percepire il corrispettivo incentivo, aveva sicuramente un interesse concreto ed attuale, così come previsto dall'art. 22 della L. 241/1990, inteso a verificare la correttezza amministrativa adoperata dalla Società nella definizione del procedimento relativo alla ripartizione delle somme da destinare ai dipendenti che hanno partecipato al progetto stesso.

Ad avviso del Difensore civico era pertanto da considerarsi legittima la richiesta volta ad ottenere copia del Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e i documenti amministrativi inerenti l'attribuzione economica dell'incentivo.

Si precisava tuttavia che la richiesta di acquisizione di copia dei cedolini paga degli altri dipendenti andava a confliggere con l'interesse alla riservatezza dei terzi, e si riteneva pertanto corretto il diniego opposto dall'amministrazione.

### **1.9.3 Il consigliere comunale può accedere agli allegati tecnici di un permesso di costruire**

Si rivolgevano all'Ufficio due consiglieri comunali che avevano formalmente richiesto al Comune l'accesso agli atti con estrazione di copie inerenti la costruzione di una palazzina da adibire a civili abitazioni e locali commerciali di proprietà privata.

La ditta titolare del permesso di costruire, a scomputo degli oneri concessori, aveva stipulato apposita convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previa redazione di progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale.

Poiché la legislazione vigente in materia acclara che il consigliere comunale non ha bisogno di dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante per richiedere copie degli atti amministrativi, ma è sufficiente che rappresenti l'effettiva utilità di quanto richiesto ai fini dell'esercizio del proprio mandato di pubblico amministratore, l'Ufficio aveva prontamente consegnato tutti gli atti inerenti il progetto delle opere di urbanizzazione primaria (considerata opera pubblica), mentre aveva differito l'accesso agli atti inerenti il progetto del fabbricato di proprietà privata, compresi i grafici (piante, prospetti, sezioni, ecc.) per la cui consegna si riservava di verificare la legittimità della richiesta nei termini di legge.

A seguito del differimento, i consiglieri comunali inoltravano formale richiesta all'Ufficio, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90.

Il consigliere comunale, nel formulare la richiesta di accesso, non deve dimostrare l'effettiva utilità e la relazione giuridica di quanto richiesto; sul consigliere comunale non può gravare alcun onere di motivazione delle proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederla e a conoscerla.

Diversamente la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" delle forme di esercizio

delle potestà pubbliche proprie dell'organo chiamato all'individuazione ed al migliore perseguimento degli interessi della collettività.

In pratica "l'esistenza e l'attualità" dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte iuris et de iure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.

Vi è inoltre la necessità di bilanciare il diritto di accesso del consigliere con la riservatezza di terzi.

Il Consiglio di Stato (Sez. VI 19 gennaio 2001, n. 191) ha ritenuto che l'oggetto del diritto di accesso è da individuarsi, in via di principio, nei "documenti amministrativi" ovvero, negli atti "formati" dalla pubblica Amministrazione.

Sono accessibili inoltre gli atti provenienti dai soggetti privati, equiparati ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi e suscettibili quindi di ostensione, quando sono utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ossia quando abbiano avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative.

Nel caso specifico, gli allegati tecnici erano da considerarsi documenti utilizzati al fine del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo relativo alla costruzione.

Perciò, ad avviso del Difensore civico, l'accesso era estensibile a tali documenti.

Per quanto riguarda la problematica del limite della privacy, l'Ufficio ricordava che il consigliere è vincolato al segreto ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Difensore civico considerava illegittimo il differimento, ed invitava l'Amministrazione a consentire immediatamente l'accesso.

#### **1.9.4 Il diritto di accesso del consigliere è esteso anche alla mera richiesta di informazioni**

Un consigliere comunale si rivolgeva al Difensore civico in quanto l'Amministrazione comunale di appartenenza gli aveva negato l'accesso facendo riferimento al fatto che la documentazione richiesta non era ancora esistente, visto che le informazioni non erano state ancora completamente elaborate.

Si trattava in particolare di richiesta di accesso ad informazioni non contenute in atti e a complessi prospetti ed elaborati grafici contenenti informazioni fra di loro correlate, non ancora realizzati e la cui preparazione avrebbe dovuto impegnare in modo consistente gli uffici comunali.

Il Difensore civico riteneva che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientrava nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato; tale diritto non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché, diversamente, gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

Pertanto, secondo l'Ufficio, non era giustificabile – in linea di principio – l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti richiesti, ossia a informazioni contenute in documenti non ancora esistenti e per la cui redazione era necessario un intervento da parte dell'ufficio comunale.

Il Difensore civico richiamava anche la sentenza del 2 settembre 2005, Sez. V, n. 4471, del Consiglio di Stato, nella quale si è affermato l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

L'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti di fornire ai richiedenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale: conseguentemente, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consiglio comunale di sindacare la gestione dell'Ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti, che presupporrebbero l'elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, l'Ufficio ricordava quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005: "il diritto all'informazione del consigliere comunale oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto,

pubblico o privato, detenuto dall'Amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'Ente”.

Perciò, rientrava nella facoltà del consigliere richiedere l'accesso ad informazioni non ancora inserite in atti, e si riteneva legittima la richiesta di elaborazione di tali dati in documenti finali.

#### **1.9.5 Al Consigliere non va addebitato alcun costo per l'estrazione di copia**

L'art. 43 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), rubricato “Diritti dei consiglieri”, prevede al comma 2 che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

La suddetta norma nulla dispone in merito al pagamento dei costi di rilascio delle copie degli atti ottenuti in sede di accesso.

Si verifica spesso l'ipotesi in cui l'accesso si risolva nel costo di alcune fotocopie, affrontato dall'ufficio comunale o provinciale, e facilmente inquadrabile fra i costi generali dell'andamento amministrativo dell'Ente interessato, più complesso è il caso in cui l'accesso presenti dei costi notevoli, sia per la quantità di atti richiesti che per le modalità di creazione della copia.

E' questo il caso che si presentava all'esame del Difensore

civico: un consigliere comunale formulava istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia delle tavole dei P.R.G., delle varianti urbanistiche e di altre planimetrie di dimensioni consistenti, in quanto il Comune gli aveva negato l'accesso, poiché la fotoriproduzione delle stesse non poteva essere effettuata dall'ufficio per mancanza di strumentazione idonea, con la conseguenza che l'ufficio medesimo sarebbe stato costretto a rivolgersi a copisterie attrezzate e a sopportarne il relativo costo per l'estrazione delle copie richieste.

Il Difensore civico ricordava il principio generale secondo cui al consigliere comunale che chieda copia di atti e di documenti, utili per l'esercizio del proprio mandato, non può essere addebitato il costo in riferimento poichè l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il richiedente è investito e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato.


Considerata inoltre la finalità politica del diritto di accesso del consigliere comunale non si riteneva che il consigliere dovesse sostenere i costi per la riproduzione, anche se ingenti.

L'Ufficio consigliava all'Ente di concedere l'accesso con l'ausilio di modalità alternative rispetto a quelle usuali, come ad esempio la riproduzione delle planimetrie su CD-ROM, in modo da assicurare il diritto di accesso del richiedente ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

L'utilizzo di supporti informatici in questo caso poteva costituire il giusto temperamento fra l'interesse del consigliere ad avere accesso all'atto e l'interesse alla economicità della gestione della cosa pubblica, in ossequio al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

## 1.10 VARIE

### Varie



### 1.10.1 Chi risarcisce l'incidente causato da caduta massi?

Si rivolgeva all'Ufficio un cittadino per segnalare che, a seguito di un incidente stradale causato da caduta massi e a distanza di oltre un anno dall'avvenuto sinistro (avvenuto non per sua colpa o negligenza) non era ancora riuscito ad ottenere – a causa del rimpallo di responsabilità operato dai vari Enti cointeressati nella vicenda – il dovuto e giusto risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura.

Tra la documentazione prodotta dall'interessato vi era una nota dell'ANAS nella quale veniva riconosciuto in capo ai proprietari dei fondi laterali alle strade l'onere di porre in essere ogni azione finalizzata a prevenire, tra l'altro, la caduta di massi o altro materiale sull'area di sedime stradale.

Il Difensore civico chiedeva agli enti coinvolti nella

vicenda notizie riguardo ai proprietari e gestori delle aree poste a monte del tratto di strada dove era avvenuto il sinistro, considerato anche che l'Ente Parco e la Regione Abruzzo si erano dichiarati estranei da ogni addebito di responsabilità e, quindi, esonerati dal prendere in considerazione qualsiasi forma di risarcimento danni.

Dalle notizie acquisite era emerso che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era in carico e gestito dall'ANAS.

Si riteneva quindi che la responsabilità fosse da attribuirsi a tale società, per violazione degli specifici obblighi di rimozione e segnalazione del pericolo, pur avendone da tempo notizia, oltre che dello specifico obbligo di adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico, così come espressamente elencati nell'art. 2 del D.Lgs. 143/94 (Istituzione dell'Ente Nazionale per le strade), nonché in virtù del generale principio de neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, l'Ufficio legale della società ANAS comunicava di aver provveduto ad attivare le procedure risarcitorie nei confronti dell'istante.

#### **1.10.2 Consorzio in dissesto non paga le indennità di esproprio: il Difensore civico segnala la situazione alla Giunta regionale**

Questo Ufficio, a seguito dell'espressa richiesta di intervento avanzata da un cittadino, provvedeva a chiedere al Presidente di un Consorzio industriale della Regione, notizie in merito al mancato pagamento dell'indennità di esproprio, per un terreno occupato da lungo tempo.

Il Presidente del Consorzio nel rappresentare una serie di difficoltà economico-finanziarie, comunicava di non poter dar seguito alla liquidazione richiesta.

Nel prendere atto di quanto comunicato in merito alla situazione finanziaria del Consorzio, il Difensore civico riteneva opportuno investire della questione la competente Direzione della Giunta regionale: era infatti paradossale il fatto che il Consorzio – partecipato dalla Regione Abruzzo e dai vari enti locali territoriali e connotato come “Ente Pubblico Economico al quale.....si applica la normativa generale in materia di Società per Azione” – potesse versare in una situazione economico-finanziaria così disastrosa, da non poter far fronte all’impegno assunto in bilancio in sede di approvazione dell’apposito progetto ed ovviamente obbligazione questa ribadita all’atto dell’emissione da parte della Regione Abruzzo (ex art. 17 della citata L.R. 56/94), del relativo decreto di esproprio del terreno in questione.

Tale situazione era in contrasto, da un lato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 325/2001 e con quelle dei correlati DD.PP.RR. 326 e 327 dell’8.6.01, disciplinanti gli adempimenti espropriativi per pubblica utilità, nonché con le connesse modalità per il pagamento delle relative indennità e, dall’altro con i principi contabili di carattere generale che impongono il pareggio di bilancio per gli Enti Pubblici Economici, con la conseguenza che avrebbero dovuto svolgersi degli approfondimenti al fine di verificare se, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la norma di cui alla legge 27.12.2003, n. 296.

Dai necessari successivi approfondimenti richiesti alla competente Direzione Regionale, si accertava che il Consorzio versava in una situazione di grave dissesto economico-finanziario che non gli consentiva di adempiere alle molteplici obbligazioni ed impegni assunti.

L’Ufficio, in adempimento alle proprie funzioni istituzionali (volte alla tutela dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa) riteneva di sottoporre la questione all’attenzione della Presidenza della Giunta Regionale.

### **1.10.3 Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni ai fini della corretta erogazione dei contributi**

Si rivolgevano al Difensore civico due Consiglieri comunali che segnalavano il fatto che il Consiglio Comunale non aveva ancora dato attuazione alle specifiche disposizioni contenute in un articolo dello Statuto del proprio Comune, relative all'istituzione dell'Albo comunale delle associazioni, del volontariato e delle Pro Loco, e che, malgrado tale vuoto normativo, il comune procedeva ugualmente all'erogazione dei contributi, senza alcuna discrezionalità.

Il Difensore civico chiedeva notizie al Comune interessato, in particolare intendeva conoscere:

- se l'Ente disponesse del Regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e s.m.i.;
- i prevedibili tempi per l'adozione dell'apposito Regolamento sancito dal comma 3 del sopra citato art. 51 dello Statuto, atteso che in mancanza di tale atto normativo, che stabilisce in via generale i relativi criteri per dette particolari iniziative, non sembrava possibile e, quindi, legittimo, procedere alla erogazione di eventuali contributi ai sodalizi interessati.

Il Comune rispondeva fornendo le notizie richieste, ed in particolare sottolineando che l'attuale consiglio comunale, che era in carica da solo pochi mesi, non aveva ritenuto prioritario il provvedimento, considerando che, visto che lo statuto era entrato in vigore da oltre 6 anni, nessuna componente amministrativa, politica o associativa operante nel comune aveva sollecitato l'attuazione dell'articolo dello statuto.

Inoltre l'amministrazione aveva sopperito alla carenza dell'albo delle associazioni e del regolamento per la erogazione dei contributi comunali, convocando un tavolo di confronto con tutte le associazioni, riunitosi in varie riunioni, alle quali avevano partecipato il sindaco e i rappresentanti delle associazioni convocate.

Nel corso degli incontri, il sindaco aveva più volte

sottolineato che era intenzione della nuova amministrazione procedere alla definizione di criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi alle associazioni, e cioè: essere operanti nel territorio comunale, avere una specifica e riconoscibile funzione di utilità socio-culturale per la comunità, essere operative in forme il più possibile continuative e non episodiche, essere collaborative e sinergiche su progetti di ampio respiro, essere dettagliate e trasparenti nella contabilità e tempestive nella comunicazione dei programmi in modo da garantire un efficace coordinamento di tutte le iniziative.

Tutti questi propositi avrebbero condotto, in tempi brevi ma non immediati, all'attuazione del relativo articolo dello Statuto, come da impegno e volontà amministrativa dell'intera amministrazione comunale.

Nel frattempo tutte le associazioni destinatarie di provvidenze avrebbero trasmesso al Comune il bilancio di previsione, il dettaglio delle iniziative e il rendiconto consuntivo, ed avrebbero così potuto avere accesso ai contributi, da erogarsi in base alla disponibilità del Comune; inoltre le associazioni, nell'intento collaborativo e fiduciario che anche la nuova amministrazione intendeva tenere, avrebbero continuato ad usufruire di locali e strutture comunali, nelle quali erano situate le sedi delle stesse.

Il Sindaco ribadiva pertanto l'intenzione dell'amministrazione comunale di attuare lo statuto relativamente agli articoli sulle associazioni, dandosi qualche mese di tempo, proprio in ragione del fatto che la stessa si era insediata da breve termine.

Effettivamente, a distanza di un paio di mesi dall'intervento dell'Ufficio, il Comune comunicava di aver proceduto all'approvazione del Regolamento comunale per l'istituzione dell'albo delle associazioni e del regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle stesse.

#### **1.10.4 Legittimi gli incarichi delegati ai consiglieri comunali su specifiche materie**

Un Consigliere di un Comune, Presidente anche della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, si rivolgeva all'Ufficio con un esposto con il quale rappresentava che il Sindaco del Comune aveva conferito incarichi riguardanti oltre 40 materie, per la durata di 18 mesi rinnovabili, a 19 su 24 Consiglieri di maggioranza, determinando così sia una presunta consequenziale commistione di ruoli dei Consiglieri comunali, che un supposto stravolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale, previste dall'art. 42, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

In via preliminare l'Ufficio sottolineava il fatto che l'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 consente allo Statuto di specificare l'attribuzione degli organi; pertanto, nell'ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l'imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purchè in armonia con la natura e le prerogative statuite per legge riguardo ai medesimi.

Il consigliere svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il Consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

Poichè il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "... alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco ... e dei singoli assessori" (art. 42, comma 3, T.U.E.L.), ne scaturisce l'esigenza che i contenuti dei compiti delegati siano tali da evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo medesima e, quindi, lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.

Quale criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che